

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
N A P O L I

RICORSO

Per **FALCO ANGELINA**, nata ad Arpaia (Bn) il 5.4.1955, quivi residente alla Via falcone n° 15, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del presente atto, dal sottoscritto avvocato unitamente al quale domicilia in Napoli alla Via Arte della Lana n° 16 presso lo studio dell'avv. Ceglia Francesco,

C.F. FCL LNL 55D45 A431J

contro **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del suo rappresentante legale p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Via Diaz n° 11 di Napoli

resistente

contro **DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del suo rapp.te legale p.t. DIRETTORE GENERALE domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Via Diaz n° 11 di Napoli

contro **CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CASERTA**, in persona del suo rapp.te legale p.t. DIRIGENTE GENERALE, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Via Diaz n° 11 di Napoli

contro **ISTITUTO STATALE D'ARTE " SAN LEUCIO "** di Caserta, in persona del suo rappresentante legale p.t, Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe De Nubbio, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Via Diaz n° 11 di Napoli

MANDATO

Avv. LUIGI SUPINO

Vi nomino mio Avvocato e Procuratore nella presente procedura con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di transigere e conciliare la presente lite, rilasciare quietanze, proporre domande riconvenzionali, con ampio potere di chiamare in causa, intimare ed eseguire precetti e fare eseguire sequestri e pignoramenti. Vi conferisco espressamente la facoltà di sottoscrivere in mio nome e conto, il ricorso intro-duttivo ed eventuali motivi aggiunti. , Il presente mandato Vi conferisco per ogni grado del processo di cognizione per ogni grado del processo di esecuzione e per ogni eventuale necessaria riassunzione. Nominerete Avvocati e Procuratori a Vostro insindacabile giudizio in ogni sede giudiziaria in aggiunta a Voi o in Vostra sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti, nessuno escluso, restando le relative competenze a mio esclusivo carico. Ritengo fin da ora per rato e fermo il Vostro operato. Eleggo domicilio presso il Vostro Studio ovvero in via Arte della Lana n° 16 di Napoli presso Studio Avv. Francesco Ceglia
Airola 2.12.2005

F.to Falco Angelina

per autentica

F.to Avv. Luigi Supino

nei confronti di **D'ANDREA LOREDANA**, residente in Via Chiusa di
Caianello (CE),

controinteressata

nei confronti di **CIOFFI CLAUDIA**, residente in Via Laviano n° 98 di
Caserta,

controinteressata

per l'

ANNULLAMENTO

previa sospensiva, e conseguente declaratoria, anche nelle more delle
decisione di merito, di reinserimento con riserva nella graduatoria definitiva
di Istituto e di Circolo di III fascia personale Ata relativamente al profilo di
guardarobiera,

1) del Decreto n. 55 del 19.10.05, consegnato il successivo 26.10.05, a fir-
ma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale D'arte S. Leucio di Caserta,
Prof. Giuseppe De Nubbio del seguente tenore : " ... la Signora Falco
Angeli-na, già inclusa nella graduatoria di III fascia, profilo Guardarobiere, è
depen-nata per mancanza di titoli di accesso specifico. Il presente decreto
ha effetto immediato " e di esclusione dalla graduatoria definitiva pubblicata il
13.10. 2005, profilo guardarobiera, di III fascia di cui al D.M. n° 55 del 9.6.05
(all. n° 2);

2) della richiamata graduatoria definitiva pubblicata di III fascia di cui al D.M.
9.6.05 quale risultante dall'impugnato disposto illegittimo depennamento e
nella parte in cui, relativamente al profilo di guardarobiera, non vede più in-
cluso il nominativo della sig.ra Falco Angelina (all. n° 3)

3) di ogni altro atto e/o provvedimento ai predetti preordinato connesso e
con-sequenziale in quanto lesivi della posizione giuridica della ricorrente.

^^

Si premette in fatto.

La sig.ra Falco Angelina risulta dipendente di ruolo del Ministero dell'Istruzione con oltre 20 anni di anzianità, presta attualmente servizio, con il profilo di collaboratore scolastico, attualmente in servizio, quale collaboratore tecnico, presso l'istituto Statale d'Arte " S. Leucio" con attuale sede in Via P. tenga di Caserta (all. n° 3 e n° 4).

A seguito della pubblicazione del D.M. n° 55 del 9.6.2005 la Falco, in possesso dei titoli richiesti, richiese ed ottenne l'inserimento, nella cd III fascia di cui al richiamato decreto sia il profilo di guardarobiera che per il profilo di collaboratore scolastico, andando ad occupare la prima posizione nella graduatoria definitiva con punti n° 126,50 (all. n° 3).

Appena pochi giorni dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva avvenuta il 13.10.2005 il Dirigente Scolastico, a mezzo dell'impugnato Decreto adottato nella data del 19.10.05 e consegnato il successivo 26.10.05, ha disposto il depennamento del nominativo del ricorrente dalla stessa graduatoria relativamente al profilo di guardarobiera sulla scorta di una dichiarata mancanza, in capo alla Falco, " di titolo di accesso specifico " (all. n° 2).

E' rimasta completamente priva di riscontro un invito a mezzo del sottoscritto difensore, ampiamente chiarificatore della vicenda di procedura e tesa all'adozione di un provvedimento di rimozione della disposta esclusione (all. 6).

L'adottato " depennamento ", unitamente a tutte le relative attività di procedura, di presenta macroscopicamente illegittimo.

Se ne chiede, per questo, l'annullamento, previa sospensiva, con ogni conseguenza in ordine alle spese.

A tenore dell'art. 8.4. e dell'art. 8.7. del D.M. 55/05 la presente controversia si appartiene alla giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo (stralcio all. 12).

M O T I V I

Violazione e/o errata applicazione dell'art.. 7, 8,10 della legge 7.8.1990 n° 241 come integrato dalla rubrica e dalle modificazioni di cui all'art. 21 della legge 11.2.05 n° 15.

Si eccepisce, preliminarmente, la violazione della disciplina legislativa di cui al titolo.

Infatti, in mancanza di ragioni di urgenza e/o di espressa specificazione delle stesse nel provvedimento impugnato, la sua adozione doveva essere necessariamente preceduta dalla comunicazione dell'avvio del procedimento al fine di consentirne alla Falco la partecipazione.

E' nota, sul punto, la posizione della giurisprudenza dei Giudici Amministrativi che, più volte nel tempo, (è dato giurisprudenziale ormai pacificamente acquisito nell'ordinamento) hanno avuto occasione di affermare l'illegittimità della " ... deroga di cui agli artt 7 e 8 della L. 7 agosto 1990 n° 241, se l'amministrazione non indica (come nella specie n.d.r.) la presenza di particolari ragioni che consentono di derogare alla comunicazione di avvio del procedimento " (Tar Lombardia Milano III 27.5.2005 n° 11126). Ciò – è stato ulteriormente affermato - , anche in presenza di provvedimenti di natura cautelare (Cons. Stato IV 20.11.2000 n° 6349; Cons. Stato IV 30.7.2002 n° 4077 e Cons. Stato VI 12.8.2002 n° 4181).

Le rilevate violazioni non hanno consentito alla ricorrente, prima dell'adozione del provvedimento negativo, né di esporre le sue ragioni né dare il suo apporto documentale e/o di conoscenze giuridiche che avrebbero potuto (e dovuto) impedire la censurata adozione provvedimento (di tanto si fornirà anche prova in appresso).

Tutto ciò, evidentemente, con grave compromissione del diritto di partecipazione al procedimento della ricorrente garantito dalla norme di cui al titolo.

Violazione art. 3 della legge 7.8.90 n° 241 come integrato da rubrica e dalle modifiche di cui all'art. 21 legge 11.2.05 n° 15) Eccesso di potere

per carenza as-soluta di motivazione o, comunque per motivazione insufficiente. Violazione del diritto di difesa. Violazione o errata applicazione art. 2 punto 2.5 e art. 7 punto 7.5. del D.M. n° 55 del 9.6.2005. Violazione art. 97 della Costituzione.

Il provvedimento negativo adottato dal Dirigente Scolastico si presenta assolutamente carente anche sotto il profilo motivazionale.

La norma di cui al punto 7.5 dell'art. 7 del DM 55/05 (stralcio in all. n° 6) conferisce all'Amministrazione la possibilità di potere disporre l'esclusione dei candidati non in possesso dei titoli di ammissione “ **con provvedimento motivato** “.

In evidente contrasto con le fondamentali garanzie procedurali di cui si è detto, si presenta l'adozione del decreto impugnato il quale né nella sua premessa né nella sua parte dispositiva annota quali siano state le vere ragioni del deprezzamento della Falco essendosi il Dirigente Scolastico, sul punto, limitato semplicemente :

- a) nella premessa, a richiamare l'art. 2 comma 5 lett. E) del D.M. n° 55 (norme individuante i titoli idonei all'inclusione);
- b) nella parte dispositiva, a disporre l'esclusione dalla graduatoria con la mera annottazione di una presunta non meglio specificata mancanza, in capo alla ricorrente, “ del titolo di accesso specifico “.

Il tutto, come detto, con motivazione assolutamente apparente o di stile e, comunque, lesiva del diritto di difesa della ricorrente che, in mancanza di migliori specificazioni motivazionali, rimane anche impedita dal poter opporre validi elementi difensivi di contrasto.

Dal tenore del provvedimento negativo, infatti, non è dato comprendere quale sarebbe il titolo “ di accesso specifico “ del quale la Falco sarebbe sprovvista non essendovi, come detto, alcun richiamo espresso a quello posseduto dalla Falco per l'accesso al profilo di guardarobiera, giammai a quello che, ad avviso del Dirigente Scolastico, la Falco avrebbe dovuto pos-

sedere e del quale, sempre ad avviso dell'amministrazione, risulterebbe sfornita.

Di qui l'eccezionale illegittimità del provvedimento di esclusione adottato, a tacer d'altro, anche in evidente contrasto con i principi di trasparenza e di corretta amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Ciò evidentemente con effetti ulteriormente viziati sul provvedimento dirigenziale.

Ancora violazione art. 3 delle legge 7.8.90 n° 241 come integrata da rubrica apposta dall'art. 21 legge 11.2.05 n° 15. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione o, comunque, per motivazione insufficiente. Violazione del diritto di difesa. Violazione o errata applicazione art. 2 punto 2.5 e art. 7 punto 7.5 del D.M. n° 55 del 9.6.2005. Violazione o omessa applicazione D.M.P.I). 14.4.97 e Direttiva Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola Prot. n/708 del 13.5.2004.

Fermi restando i rilievi di illegittimità di cui innanzi parte ricorrente ha interesse comunque a rilevare la sua piena legittimazione alla collocazione e permanenza nella graduatoria di che trattasi e nella posizione occupata prima del disposto deponimento.

La ricorrente, infatti, è in possesso di diploma di qualifica specifica (**sarta per donna**) rilasciato dall'Istituto Professionale Femminile di Stato Isabella d'Este di Napoli (all. 7) una volta richiesto per l'accesso al profilo di guardarobiera dell'Amministrazione Scolastica (V. D.M. 22.5.79 – stralcio in all. 8).

Tale diploma di qualifica oggi, risulta sostituito da quello di “**operatore della moda**” in virtù delle modificazioni apportate dal DMPI 10.4.97 (all.) che, all'art. 2 comma 4° dispone espressamente quanto segue : “ **I diplomi di qualifica che vengono sostituiti da quelli del nuovo ordinamento hanno al stessa natura e valenza anche dopo la**

definitiva entrata a regime dell'anno scolastico 1997/1998 “ e, come quelli ottenuti in precedenza, “ **essi danno diritto, inoltre, a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami**”.

Tutto quanto sopra sta, naturalmente, a dimostrare come il titolo professionale di studio di “ **sarta per donna** “ (una volta richiesto per l'accesso al profilo di guardarobiera) oggi sostituito dal nuovo titolo di “ **operatore della moda** “ (di cui al D.M. 10.4.97), oggi valido per l'accesso allo stesso profilo di guardarobiera, in virtù dell'equiparazione di cui al comma 4° dell'art. 2 del D.M.10.4.97, **abbia piena validità e dignità giuridica ai fini dell'inserimento nella graduatoria definitiva per guardarobiera della ricorrente** e compri il suo pieno diritto a permanere nella stessa.

La pari equivalenza e validità dei titoli professionali di che trattasi, ove mai ve ne fosse stato bisogno, ha avuto modo di sottolineare lo stesso Ministero dell'Istruzione con la Direttiva del Dipartimento per l'istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola Prot. n/708 del 13.5.2004. dall'inequivocabile titolo “ **Istruzioni ed indicazioni operative** “, nella parte in cui, in particolare, ha tenuto a precisare quanto segue : “ **si fa presente, altresì, che i diplomi di qualifica di cui al vecchio ordinamento ancorché sostituiti da quelli previsti dal nuovo ordinamento, conservano la loro validità anche dopo la definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento, vale a dire dall'anno scolastico 1997/98** “.

La richiamata normativa evidentemente il Dirigente Scolastico non ha inteso osservare (a meno che non se ne voglia ipotizzare la sua mancata conoscenza da parte del Dirigente stesso), così operando in maniera macroscopicamente illegittima oltre che lesiva.

Per i motivi suesposti i provvedimenti impugnati vanno annullati con tutte le conseguenze dette.

Le norme di procedura impongono di estendere il contraddittorio alla controinteressata D'Andrea Loredana che segue di una posizione in

graduatoria la ricorrente in quanto collocata al secondo posto con punti 26.50 (all. 3).

ISTANZA CAUTELARE

Al *fumus boni iuris* del ricorso si aggiunge la sussistenza di profili di *periculum in mora*.

A termini dell'art. 1.3 del D.M. 55/05 (stralcio in all. 10) la graduatoria definitiva nella quale la Falco era stata correttamente inclusa e nella quale chiede di rientrare ha validità triennale e, precisamente, per il triennio scolastico 2005/06 – 2006/07 – 2007 -08.

In pendenza del disposto depennamento la ricorrente rimane irrimediabilmente impedita dal potere ottenere il conferimento di supplenze ex art. 9.2 del D.M. 55/05 per tutto il triennio detto oltre che a potere aspirare ad ottenere la collocazione di uno dei quattro posti residuali di cui all'at. 5 del CNI/05 (V. stralcio in all. 11).

Una decisione nel merito differita nel tempo, quindi, oltre a compromettere irrimediabilmente le aspettative della ricorrente, stravolgerebbero nel tempo lo stesso assetto complessivo della graduatoria con conseguenti stravolgimenti a catena sulle posizioni dei singoli dipendenti in essa inclusi. Il tutto, ovviamente, a danno della stessa Amministrazione resistente.

La proposizione del presente ricorso, a termini dell'art. 8, punto 8.7 del D.M. 55/05, riconosce alle ricorrente il diritto di vedersi riammessa, nelle more della definizione del ricorso stesso,, “ ... sotto condizione alla procedura ed iscritta con riserva nella graduatoria “ (stralcio in all. 12).

CONCLUSIONI

Falco Angelina come rappresentata domiciliata e difesa conclude per l'accoglimento del ricorso e conseguente annullamento degli atti impugnati, e per l'adozione, anche in via cautelare, o anche con decisione in via breve, di ogni determinazione utile ed idonea a consentirle la reinclusione nella gra-

Studio Legale Avv. Luigi Supino
Patrocinio Corte di Cassazione e Consiglio di Stato

duatoria definitiva di III fascia da cui è stata illegittimamente esclusa, nel profilo di guardarobiera.

In via istruttoria si chiede disporsi per il deposito di tutti gli atti di procedura.

Con vittoria di spese e competenze.

Salvezze illimitate.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è esente

Airola/Napoli 14.12.05

Avv. Luigi Supino

RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2005 il giorno del mese di dicembre, ad istanza e richiesta come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni presso la Corte di Appello di Napoli, per loro legale scienza e ad ogni effetto e conseguenza di legge, ho notificato copia del su esteso ricorso a :

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del suo rappresentante legale p.t., domiciliato, ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Via Diaz n° 11 di Napoli, mediante consegna a mani di

L'Ufficiale Giudiziario

ISTITUTO STATALE D'ARTE "SAN LEUCIO" di Caserta, in persona del suo rappresentante legale p.t. Prof. Giuseppe DE NUBBIO, domiciliato, ex lege, presso la Sede dell'istituto in Via Tenga n° 116 di Caserta mediante spedizione in plico raccomandato come per legge.

L'Ufficiale Giudiziario

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del suo rappresentante legale p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli mediante consegna a mani di

L'Ufficiale Giudiziario

Studio Legale Avv. Luigi Supino
Patrocinio Corte di Cassazione e Consiglio di Stato

DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del suo rappresentante legale p.t. **DIRETTORE GENERALE**, domiciliato, ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Via Diaz n° 11 di Napoli, mediante consegna a mani di

L'Ufficiale Giudiziario

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CASERTA, in persona del suo rappresentante legale p.t. **DIRIGENTE GENERALE**, domiciliato, ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Via Diaz n° 11 di Napoli, mediante consegna a mani di

L'Ufficiale Giudiziario

D'ANDREA LOREDANA in Gliottone, n. 3.8.61 e residente in Via Chiusa di 81040 Caianiello (CE) mediante spedizione in plico raccomandato come per legge.

L'Ufficiale Giudiziario

CIOFFI CLAUDIA, n. 22.3.80 e residente in Via Laviano n° 98 di 81100 Caserta mediante spedizione in plico raccomandato come per legge.

L'Ufficiale Giudiziario